

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: [REDAZIONE] Fedi Studio
Immobiliare /Ambrogio [REDAZIONE] /Telecom Italia [REDAZIONE]**

Presenti:

SANDRO VANNINI	<i>Presidente</i>
GIANCARLO MAGNI	<i>Vice Presidente</i>
RENATO BURIGANA	<i>Componente</i>
LETIZIA SALVESTRINI	<i>Componente</i>
MAURIZIO ZINGONI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Sandro Vannini**

Segretario: **Luciano Moretti** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato della redazione del presente atto*

Allegati N. 0

II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;
- il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- la legge 2 aprile 2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";
- la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249" e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera Agcom n. 274/07/CONS "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso" e successive modificazioni;
- la Delibera Agcom n. 41/09/CIR "Integrazioni e modifiche relative alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS ed alla portabilità del numero su rete fissa";
- la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori";
- la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche";
- la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10);
- l'"Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;
- la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, comma 1, lett. e);

- le istanze n. 164 e n. 165 del 22 aprile 2014 con cui il Sig. ████████ Fedi Studio Immobiliare chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con le società Ambrogio ████████ (di seguito, per brevità, Ambrogio) e Telecom Italia ████████ (di seguito, per brevità, Telecom Italia) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A;

- le distinte note del 22 aprile 2014 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia e la successiva comunicazione del 2 febbraio 2015 con cui si disponeva la riunione dei due procedimenti in questione e si invitavano le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia in data 25 febbraio 2015;

UDITE le parti nella suindicata udienza;

ESAMINATO pertanto il relativo verbale di udienza, con il quale ci si riservava di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la *res controversa*;

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie.

La parte istante, titolare di un contratto per servizi di telefonia fissa di tipo *business* con l'operatore Ambrogio, lamenta la mancata migrazione delle proprie utenze di rete fissa verso l'operatore Telecom Italia.

In particolare, dagli atti del procedimento è emerso che:

In data 11 giugno 2013 la parte istante, titolare di un contratto con l'operatore Ambrogio attivo sulle utenze fisse di tipo *business* n. ████████ e n. ████████, stipulava un contratto con l'operatore Telecom Italia che prevedeva, oltre all'attivazione di servizi di telefonia mobile, la migrazione in Telecom Italia delle due numerazioni di rete fissa in questione.

Riferisce la parte istante che nel mese di ottobre 2013, dopo "*numerosi solleciti*", sottoscriveva una nuova richiesta per il passaggio in Telecom Italia dei propri numeri di rete fissa.

In data 18 dicembre 2013 la parte istante, a mezzo del proprio legale, inviava una diffida all'operatore Ambrogio con la quale, dato atto che il passaggio in Telecom Italia non era avvenuto "*per mancata e poi errata comunicazione dei codici di migrazione e di trasferimento utenza da parte della Ambrogio Voice*", intimava "*l'immediata migrazione*" delle utenze in questione in favore di Telecom Italia, contestava le fatture emesse e chiedeva il ristoro dei danni subiti, quantificati in misura non inferiore ad euro 10.000,00.

In data 19 dicembre 2013 la parte istante, sempre a mezzo del proprio legale, inviava una diffida anche all'operatore Telecom Italia con la quale, richiamate le obbligazioni assunte dall'operatore con il contratto stipulato nel mese di giugno 2013 e contestato il ritardo nella migrazione delle utenze in questione, intimava anche a detto operatore "*l'immediata migrazione*" delle proprie utenze, oltre al ristoro dei danni subiti, quantificati in misura non inferiore ad euro 10.000,00.

In data 20 gennaio 2014 l'operatore Ambrogio, tramite comunicazione di posta elettronica certificata

inviata in risposta alla diffida della parte istante, precisava che per il passaggio dei servizi ad altro gestore era necessario “fornire il codice di migrazione all’operatore a cui si desidera migrare” e, per l’effetto, comunicava i codici di migrazione delle linee in questione.

In data 17 marzo 2014 la parte istante esperiva tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana nei confronti degli operatori Ambrogio e Telecom Italia, il quale si concludeva con esito negativo.

Con l’istanza di definizione della controversia, la parte istante ha chiesto, nei confronti di entrambi gli operatori convenuti:

- 1) “immediata portabilità del numero [REDACTED] e del numero [REDACTED] da Ambrogio Voice [REDACTED] in favore di Telecom Italia [REDACTED]”;
- 2) “ordinare ad Ambrogio voice e/o a Telecom Italia [REDACTED] di pagare al sig. Fedi un indennizzo (risarcimento) per l’inadempimento contrattuale quantificabile in misura non inferiore ad € 10.000,00”.

In data 12 maggio 2014, nel rispetto dei termini procedurali, la parte istante ha trasmesso una propria memoria difensiva con cui, premesso che le istanze di definizione della controversia presentate nei confronti degli operatori Ambrogio e Telecom Italia dovevano essere trattate congiuntamente, in quanto vertenti sulla medesima vicenda, produceva ulteriore documentazione a sostegno della domanda e reiterava le richieste già formulate con l’istanza di definizione della controversia.

Entrambi gli operatori convenuti hanno trasmesso, nel rispetto dei termini procedurali, le rispettive memorie difensive.

In particolare, in data 29 aprile 2014 l’operatore Ambrogio ha trasmesso una propria nota con cui, dato atto di non avere ricevuto, a quella data, alcuna richiesta di migrazione relativa alle numerazioni in questione, comunicava i codici di migrazione necessari al fine di poter richiedere la migrazione delle utenze medesime al nuovo gestore telefonico prescelto dalla parte istante.

Anche l’operatore Telecom Italia, in data 21 maggio 2014, ha trasmesso una propria memoria difensiva con cui, eccepita preliminarmente l’inammissibilità della domanda di risarcimento del danno formulata in istanza, deduceva, nel merito, quanto segue: che “Telecom è obbligata dalla disciplina regolatoria ad eseguire gli ordini di attivazione e/o cessazione inoltrati dalle altre compagnie tramite il portale condiviso “Pitagora”, ogni qualvolta queste lo richiedano”; che, in particolare, “a Telecom, in quanto operatore telefonico ex monopolista, è precluso riattivare le utenze, precedentemente oggetto di portabilità in favore di altri operatori (...), senza un preciso ordine dell’operatore concorrente il quale, ricevuta la richiesta di cessazione del contratto da parte dell’utente intenzionato a rientrare in Telecom Italia, deve immettere nel sistema condiviso (appunto Pitagora) la richiesta di “cessazione con rientro” al fine di trasferire la numerazione sulle linee Telecom”; che, nel caso di specie, l’operatore Ambrogio non aveva “mai richiesto a Wholesale (servizio rete) e quindi mai immesso nel sistema elettronico condiviso Pitagora una richiesta di “cessazione/rientro”, ordine fondamentale per poter dare avvio alle operazioni tecniche di portabilità”; che, in ogni caso, dalle schermate del sistema Pitagora risultava che i numeri in questione erano attivi con altro gestore (tale Bellnet International [REDACTED]) e che la portabilità verso Ambrogio era avvenuta nell’ottobre 2013; che, pertanto, Telecom Italia non era mai entrata nella disponibilità delle linee telefoniche dell’istante; per quanto sopra, rilevata “l’assenza di responsabilità di Telecom nella vicenda” e la “mancanza di supporto probatorio” delle avverse domande, concludeva per il rigetto dell’istanza.

In data 30 maggio 2014, nel rispetto dei termini procedurali, la parte istante ha trasmesso una

memoria di replica con cui, ribadita l'ammissibilità delle proprie domande e contestate le difese di Telecom Italia, ha dedotto, in particolare, quanto segue: che, a mente della disciplina regolamentare di settore, "spettava ... a Telecom Italia (operatore recipient) con la quale il sig. Fedi aveva stipulato un contratto business nel GIUGNO 2013, comunicare all'operatore allora attivo (donating) per la linea telefonica [REDACTED] e per la linea telefonica [REDACTED], ovvero Ambrogio [REDACTED], la volontà di ... migrare in Telecom"; che, pertanto, vi era stata un'omissione da parte di Telecom Italia, quale operatore recipient, nell'avvio della procedura di migrazione *de qua*, così confermato dall'operatore donating Ambrogio, avendo questi dichiarato, nel corso del presente procedimento, di non avere ricevuto alcuna richiesta di migrazione relativa alle numerazioni in questione; contestava, inoltre, "quanto contenuto nella schermata Pitagora prodotta da Telecom Italia, sottolineando come non sia conosciuto dal sig. Fedi l'operatore Bellnet International [REDACTED]" e precisando che "il sig. Fedi aveva attivo un contratto con Ambrogio [REDACTED], come ben rilevabile anche dalle fatture di pagamento inviate proprio dall'operatore Ambrogio [REDACTED], e non con tale Bellnet International [REDACTED]"; per quanto sopra, insisteva per l'accoglimento delle domande formulate in istanza.

2. Valutazioni in ordine al caso in esame.

In via preliminare.

Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità della domanda rassegnata *sub* 1), con cui la parte istante ha chiesto l'"immediata portabilità del numero [REDACTED] e del numero [REDACTED] da Ambrogio [REDACTED] in favore di Telecom Italia [REDACTED]".

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento, "l'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità". Tale disposizione, unitamente alle indicazioni fornite dalla Delibera Agcom n. 276/13/CONS, delimita e circoscrive il contenuto della pronuncia di definizione, da intendersi come vincolato alla sola possibilità per il CoReCom di condannare l'operatore esclusivamente al rimborso e/o allo storno di somme non dovute e alla liquidazione di indennizzi.

Per quanto sopra, dato atto che la richiesta in esame esula dalle competenze dell'Autorità adita, la stessa deve essere dichiarata inammissibile.

Con riguardo, invece, alla domanda rassegnata *sub* 2), volta ad ottenere "un indennizzo (risarcimento) per l'inadempimento contrattuale quantificabile in misura non inferiore ad € 10.000,00", deve precisarsi che, in ragione del contenuto vincolato della pronuncia di definizione, il quale – come sopra indicato – esclude ogni eventuale pronuncia di carattere risarcitorio, tale domanda dovrà essere correttamente interpretata, in questa sede, in base al criterio di efficienza e ragionevolezza dell'azione amministrativa, quale domanda di condanna degli operatori al pagamento di un indennizzo in relazione agli inadempimenti che venissero accertati.

Nel merito.

La presente controversia verte sulla mancata migrazione delle utenze di rete fissa della parte istante dall'operatore Ambrogio all'operatore Telecom Italia, in relazione alla quale viene chiesta – nei confronti di entrambi gli operatori – la liquidazione del corrispondente indennizzo.

La domanda è fondata e meritevole di accoglimento, nei limiti che seguono.

Al riguardo, appare preliminarmente opportuno ricordare che, dal punto di vista regolamentare, si ha

“migrazione” tra operatori quando viene richiesto il passaggio dall’operatore c.d. “OLO *donating*” all’operatore c.d. “OLO *recipient*” oppure da un operatore “OLO *donating*” a Telecom Italia. In entrambi i casi, c’è migrazione se viene utilizzata la rete di accesso di Telecom Italia.

La disciplina normativa di riferimento è quella prevista dalla Delibera Agcom n. 4/06/CONS come modificata ed integrata dalla Delibera n. 274/07CONS, nonché dalla Delibera n. 41/09/CIR, le quali hanno introdotto una procedura volta ad assicurare la concreta ed effettiva attuazione del diritto, riconosciuto all’utente, di trasferire la propria utenza ad altro operatore, senza incertezze sui tempi di attivazione e con regole volte ad evitare che l’utente possa incorrere in eventuali sospensioni della linea durante l’espletamento della procedura di passaggio. Entrambi i provvedimenti sono stati emanati in attuazione di quanto stabilito dal d.l. n. 7/2007, convertito dalla legge n. 40/2007 che, in particolare, all’articolo 1, comma 3, ha fissato in trenta giorni il termine massimo per il trasferimento del numero telefonico da un operatore ad un altro.

In base a quanto previsto dalla Delibera n. 274/07/CONS, modificata *in parte qua* dalla Delibera n. 41/09/CIR, l’utente può inoltrare indistintamente la richiesta di migrazione della propria linea sia all’operatore *recipient*, indicando il nominativo dell’operatore *donating*, sia all’operatore *donating*, che comunicherà al *recipient* la richiesta di migrazione del cliente (c.d. “Fase 1”). In entrambi i casi, l’operatore che riceve la richiesta di migrazione dell’utente ha l’onere di attivare la relativa procedura, la quale, all’esito delle verifiche tecniche e formali di rito che coinvolgono gli operatori interessati (c.d. “Fase 2”), si conclude, nell’ambito della c.d. “Fase 3”, con il *provisioning* tecnico eseguito dalla divisione rete di Telecom Italia.

Nel caso di specie, dagli atti del procedimento emerge che la parte istante, cliente dell’operatore Ambrogio per le utenze di rete fissa n. [REDACTED] e n. [REDACTED], si è rivolta all’operatore Telecom Italia stipulando, in data 11 giugno 2013, un contratto che prevedeva, tra le altre cose, la migrazione in Telecom Italia delle due utenze in questione (cfr. doc. 1 allegato alla memoria di parte istante del 12 maggio 2014). La “*richiesta di migrazione in Telecom Italia*”, in particolare, è stata formulata tramite l’apposito modulo predisposto da Telecom Italia e contiene l’esatta indicazione delle due utenze di rete fissa in questione, nonché dell’operatore *donating* Ambrogio (cfr. doc. 1 citato).

Nonostante quanto sopra, non risulta che Telecom Italia – pur avendo assunto, com’è pacifico, la relativa obbligazione – abbia attivato, quale operatore *recipient*, la procedura di migrazione *de qua*, inviando ad Ambrogio la richiesta di acquisizione delle numerazioni in questione. Tale circostanza è stata confermata dallo stesso operatore Ambrogio che, nel presente procedimento, ha dichiarato di non avere mai ricevuto alcuna richiesta di migrazione per le utenze in questione (cfr. nota del 29 aprile 2014, in atti). Non risulta neppure che Telecom Italia, nonostante i “*numerosi solleciti*” effettuati dalla parte istante, abbia mai informato la parte istante medesima circa le eventuali difficoltà incontrate nell’espletamento della migrazione, tenendo anche sotto tale profilo un contegno non improntato al rispetto dei principi di lealtà e buona fede nell’esecuzione del contratto.

In tale contesto, non appare fondata la tesi di Telecom Italia secondo cui l’operatore Ambrogio non avrebbe “*mai richiesto a Wholesale (servizio rete) e quindi mai immesso nel sistema elettronico condiviso Pitagora una richiesta di “cessazione/rientro”, ordine fondamentale per poter dare avvio alle operazioni tecniche di portabilità*” (cfr. memoria Telecom Italia del 21 maggio 2014). Tale affermazione, infatti, è smentita dalle risultanze procedurali che vedono Telecom Italia – in forza del contratto prodotto dalla parte istante – espressamente incaricata della procedura di migrazione *de qua*.

Parimenti, non costituisce circostanza esimente della mancata migrazione l’eventuale presenza, sulle linee in questione, di servizi eventualmente attivati da “*altro operatore*”, tale Bellnet International [REDACTED] al quale l’operatore Ambrogio – secondo quanto riferito da Telecom Italia – sarebbe “*subentrato*” solo

nel mese di ottobre 2013 (cfr. memoria Telecom Italia del 21 maggio 2014). Tale circostanza, infatti, è stata espressamente contestata dalla parte istante che, nella propria memoria di replica, oltre a disconoscere l'operatore in questione, ha precisato di avere *“attivo un contratto con Ambrogio ■■■, come ben rilevabile anche dalle fatture di pagamento inviate proprio dall'operatore Ambrogio ■■■, e non con tale Bellnet International ■■■”*; al riguardo, dalle fatture prodotte in atti dalla parte istante si evince chiaramente che le utenze in questione, nel periodo compreso tra giugno e ottobre 2013 e, dunque, nel periodo in cui avrebbe dovuto avvenire il passaggio in Telecom Italia, erano gestite proprio dall'operatore Ambrogio (cfr. doc. 7 allegato alla memoria di replica di parte istante).

D'altra parte, anche nell'ipotesi in cui sulle linee in questione fossero attivi i servizi di *“altro operatore”* diverso da Ambrogio, e che tale circostanza potesse in qualche modo ostacolare o ritardare la procedura di migrazione *de qua*, non risulta che Telecom Italia abbia mai informato l'utente circa l'esistenza di eventuali impedimenti alla migrazione – onere al quale era senz'altro tenuta in forza delle obbligazioni assunte con il contratto *de quo* –, ingenerando con ciò nella parte istante un legittimo affidamento in merito alla fattibilità e al buon esito della migrazione.

Conclusivamente, pertanto, in assenza di elementi probatori da parte di Telecom Italia comprovanti la regolare e tempestiva gestione della procedura di migrazione *de qua*, deve dichiararsi la responsabilità del gestore medesimo ai sensi dell'art. 1218 del codice civile per la mancata migrazione delle utenze in questione, con conseguente diritto della parte istante alla percezione di un indennizzo proporzionato al disagio subito.

Per il calcolo dell'indennizzo, viene in rilievo l'art. 6, primo comma, del Regolamento in materia di indennizzi approvato con la Delibera n. 73/11/CONS, il quale prevede che *“nelle ipotesi di procedure di portabilità del numero non concluse nei termini stabiliti dalla disciplina di settore, l'operatore responsabile del ritardo sarà tenuto a corrispondere all'utente interessato un indennizzo pari ad euro 5,00 per ogni giorno di ritardo”*; importo che, nel caso di specie, deve computarsi in misura pari al doppio, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del Regolamento medesimo, trattandosi di utenze di tipo *business*.

Con riguardo al periodo indennizzabile, lo stesso si estende dall'11 giugno 2013, data della richiesta di migrazione dei numeri in questione, fino al 22 aprile 2014, data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia in cui la migrazione *de qua* non era ancora avvenuta; da tale periodo temporale – pari a 315 giorni – devono essere detratti i 30 giorni utili per la lavorazione della procedura ai sensi dell'articolo 1, comma 3, L. 40/2007, per un totale di 285 giorni indennizzabili.

A tale titolo e, dunque, per la mancata migrazione delle due utenze fisse di tipo *business* n. ■■■■■ e n. ■■■■■, la parte istante ha diritto alla percezione del complessivo indennizzo di euro 5.700,00 (euro 10,00 x 285 giorni x 2 utenze = euro 5.700,00).

Con riferimento, invece, alla posizione dell'operatore Ambrogio, la domanda di indennizzo non risulta fondata.

Come si è visto, dagli atti del procedimento emerge che la parte istante, con il contratto dell'11 giugno 2013, ha richiesto a Telecom Italia la migrazione delle proprie linee di rete fissa, attive con l'operatore Ambrogio. Telecom Italia, tuttavia, così come confermato dall'operatore Ambrogio, non ha mai inviato alcuna richiesta di acquisizione delle numerazioni in questione all'operatore Ambrogio, omettendo di attivare la relativa procedura di migrazione (cfr. memoria Ambrogio del 29 aprile 2014, in atti).

In tale contesto, a fronte dell'inerzia tenuta dall'operatore Telecom Italia – contrattualmente incaricato della procedura di migrazione *de qua* –, non emerge alcun inadempimento di Ambrogio, quale operatore

donating, in relazione al lamentato ritardo nella migrazione medesima, tantomeno sotto il profilo dell'asserita "erroneità" dei codici di migrazione comunicati da detto operatore (circostanza, questa, che non ha trovato alcuno specifico riscontro nel presente procedimento, neppure nelle difese dell'altro operatore convenuto).

L'istanza promossa nei confronti dell'operatore Ambrogio deve essere, pertanto, rigettata.

Si ritiene, infine, proporzionale ed equo liquidare a favore della parte istante la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, sesto comma, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di telecomunicazioni e utenti, nonché delle Linee Guida approvate con la Delibera n. 276/13/CONS, da porsi a carico esclusivo dell'operatore Telecom Italia.

CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto;

VISTI la relazione istruttoria redatta dall'Avv. Raffaele Cioffi in attuazione del contratto sottoscritto in data 16 ottobre 2014 e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente, Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l'illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 1° settembre 2015;

Con voti unanimi

D E L I B E R A

1) il rigetto dell'istanza avanzata in data 22 aprile 2014 da ████████ Fedi Studio Immobiliare nei confronti di Ambrogio ████████, con compensazione delle spese di procedura tra le parti in questione;

2) in parziale accoglimento dell'istanza avanzata in data 22 aprile 2014 dalla parte medesima nei confronti di Telecom Italia ████████, che detto operatore provveda alla corresponsione, mediante assegno o bonifico bancario intestato all'istante:

a) dell'importo di euro 5.700,00 a titolo di indennizzo per la mancata migrazione delle due utenze di rete fissa n. ████████ e n. ████████;

b) dell'importo di euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e delle Linee Guida approvate con la Delibera n. 276/13/CONS.

La somma così determinata a titolo di indennizzo di cui al precedente punto 2) lettera a) dovrà essere maggiorata della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

DELIBERAZIONE
n. 130 del 1 settembre 2015

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Luciano Moretti

Il Presidente
Sandro Vannini